

Bando
per il sostegno dei progetti di promozione e di valorizzazione
dell'artigianato artistico e tradizionale toscano

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE
 - 1.1 Finalità e obiettivi
 - 1.2 Dotazione finanziaria

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
 - 2.1 Beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
 - 2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità
 - 2.4 Accordo di partenariato

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
 - 3.1 Progetti ammissibili: requisiti
 - 3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto
 - 3.3 Spese ammissibili
 - 3.4 Intensità dell'agevolazione
 - 3.5 Cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 4.1 Soggetto gestore
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
 - 5.4 Cause di inammissibilità
 - 5.5 Criteri di selezione/valutazione
 - 5.6 Formazione della graduatoria
 - 5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione
 - 5.8 Rinuncia all'agevolazione

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
 - 6.1 Obblighi del beneficiario

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
 - 7.1 Modifiche dei progetti
 - 7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento
 - 7.3 Procedura di modifica del beneficiario
 - 7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

8. RENDICONTAZIONE, CONTROLLI ED EROGAZIONE
 - 8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
 - 8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione

- 8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione
- 8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria
- 8.5 Verifica finale dei progetti
- 8.6 Controlli in loco e ispezioni
- 8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

- 9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
- 9.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione
- 9.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
- 9.4 Sanzioni

10. DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1 Informativa agli interessati sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n.679/2016
- 10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
- 10.3 Disposizioni finali

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione, con il presente Bando, intende acquisire proposte progettuali volte alla promozione, alla valorizzazione, all'innovazione dell'artigianato artistico e tradizionale toscano.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di contributo destinati all'assolvimento di attività di interesse pubblico per lo svolgimento di attività culturali non a scopo di lucro (come confermato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, segnalazione rif n. S3809, seduta del 20.12.2019) ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 185 dell'8 marzo 2021 emanata in attuazione della Decisione di Giunta Regionale n. 4/2014 e s.mm.ii.

Il bando è emanato:

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 12¹ della legge n. 241/1990;
- nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 123/1998;
- ai sensi della L.R. n. 53 del 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii;
- e ai sensi della L.R. n. 71 del 15/12/2017 e ss.mm.ii;

Il progetto oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato da soggetti localizzati nel territorio della Regione Toscana.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a € 500.000,00.

Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposito provvedimento, con eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità del finanziamento di cui al presente bando.

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Beneficiari

Possono presentare domanda:

- Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)² in forma singola o associata. Le ATS, ATI e le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti dal bando;
- Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, Società consortili. Le Reti-Soggetto sono ammissibili se in possesso dei requisiti previsti dal bando e solo se costituite da micro, piccole e medi imprese con sede legale o unità locale all'interno del territorio regionale.

¹ Art. 12 L. 241/1990 "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

² Definizione di MPMI - Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della L.R. n. 71/2017 e ss.mm.ii e secondo la nozione di “requisiti di carattere generale ” fornita dall'art. 7 comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica)

1. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
2. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto³ (DURC);
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca⁴ adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) mancata realizzazione del progetto (art. 21 comma 1 della L.R. 71/2017);
 - b) la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta (art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017;
 - d) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
 - f) rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 21 comma 4 lett. e) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
 - g) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
 - h) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 bis della L.R. 71/2017);

³ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

⁴ Art.23 L.R. n. 71/2017

- i) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001⁵:
- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁶;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁷):
- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
- associazione per delinquere,
 - associazione per delinquere di stampo mafioso,
 - traffico illecito di rifiuti,
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
 - corruzione,
 - peculato,
 - frode⁸, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
 - terrorismo,
 - riciclaggio,
 - sfruttamento del lavoro minorile;
- b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:
- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000);
 - ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
- c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

⁵ D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

⁶ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁷ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁸ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 683/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 7, lett. a, b, c e d, il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna⁹ o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso¹⁰ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;¹¹
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea¹²; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
10. possedere la "dimensione" di MPMI .
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;
12. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:

⁹ Con riferimento alla riabilitazione ed estinzione del reato occorre produrre la relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale emessa precedentemente alla presentazione della domanda.

¹⁰ Art. 25, L.R. n. 71/2017

¹¹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

¹² D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs.81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
- f) messo versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

- 13. essere in regola con la normativa antimafia¹³;
- 14. possedere la **capacità tecnico-professionale** da valutare con riferimento alla realizzazione negli ultimi tre anni (2018-2020) di almeno due progetti nello specifico ambito oggetto del presente avviso;
- 15. possedere la **capacità economico-finanziaria**, da valutare con riferimento al:
 - a) fatturato globale dell'impresa, riferito agli esercizi 2018-2019-2020, non inferiore all'importo cumulativo di € 1.000.000,00
 - b) fatturato minimo per attività realizzate nello specifico ambito oggetto del presente avviso di promozione e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, conseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione dell'avviso (2018-2020), per un importo non inferiore € 500.000,00;
- 16. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando¹⁴;
- 17. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente il contributo all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹⁵;
- 18. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
- 19. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda;
- 20. svolgere le attività di valorizzazione e promozione dell'artigianato artistico e tradizionale rilevabile da atto costitutivo e/o statuto;
- 21. essere formalmente costituiti come rilevabile da atto costitutivo e/o statuto.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti temporanei di imprese, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale (punti 14 e 15) richiesti, ciascuna singola impresa costituente il raggruppamento, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. Il soggetto capofila, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura

¹³ D.Lgs. 159/2011 e disposizione di cui all'art. 78, comma 3-quinquies della Legge 24 aprile 2020, n. 27

¹⁴ Reg. (CE) n. 651/2014, art. 2 punto 18)

¹⁵ Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014

maggioritaria rispetto agli altri membri dell'operatore riunito.

2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del paragrafo 2.2;
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (80%)¹⁶** del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 5) 6), 7), 8), 9),10), 11), 12), 13),14),15),16),17),18),19),20) e 21) del medesimo paragrafo 2.2.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁷ non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).

Il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso.

2.4 Accordo di partenariato

Nel caso di progetti presentati da raggruppamento, il partenariato può essere formalizzato mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto.

L'RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto e la restituzione di somme erogate a titolo di SAL fino all'erogazione a saldo del progetto;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a. stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- b. coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c. coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione a Sviluppo Toscana Spa quale organismo intermedio incaricato;
- d. coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata piu@pec.sviluppo.toscana.it, cui seguirà l'inserimento d'ufficio sul

¹⁶ Delibera della Giunta Regionale 868 del 17 luglio 2020

¹⁷ Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

sistema informatico) trasmettono entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio. Nel caso dell'aiuto rimborsabile sarà obbligata a restituire alla Regione la Rete-Soggetto o il Consorzio, nel rispetto del piano di ammortamento.

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte. Nel caso dell'aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento. Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

I soggetti di cui al 2.1 che intendono realizzare un progetto di promozione e di valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale toscano, in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, dovranno presentare unitamente alla domanda una specifica proposta progettuale (Scheda progetto) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del progetto e/o programma di investimento, ivi compresa la realizzazione del risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

La proposta consiste nella formulazione di un progetto per la realizzazione di azione volte alla promozione, alla tutela, alla valorizzazione, all'innovazione e all'internazionalizzare dell'artigianato artistico e tradizionale toscano in linea con le seguenti finalità:

- a) valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo lo sviluppo dell'innovazione e il coordinamento nelle politiche fattoriali per il comparto;
- b) favorire l'introduzione di elementi di innovazione nel mondo dell'artigianato artistico e tradizionale;
- c) favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali;
- d) assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate;
- e) valorizzare la Toscana come luogo dell'artigianato artistico e tradizionale e come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore.

Inoltre le proposte progettuali dovranno tenere conto degli effetti prodotti dalla pandemia COVID-19 sul settore e individuare iniziative e progetti che possano essere efficaci per una ripartenza del settore.

I benefici degli interventi promozionali dovranno essere rivolti al più ampio numero di operatori economici e di istituzioni pubbliche del territorio regionale e dovranno essere esclusivamente a titolo gratuito.

Il proponente può presentare un solo progetto.

3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto

Le attività previste dal progetto dovranno essere realizzate nel periodo compreso **dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021**.

Il termine finale corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al progetto

3.3 Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti di costi:

- consulenze e/o acquisizione servizi purché strettamente correlati al progetto;
- spese legate all'organizzazione di eventi;
- costi indiretti, ma coerenti con il progetto presentato, (ovvero costo personale comprese le spese di missione, locazione della sede legale, spese generali connesse alla gestione e al funzionamento comprese le spese di manutenzione e riparazioni e spese di consulenza amministrative e societaria) nella misura massima del 50% del contributo ammesso;

Non sono ammessi a contributo:

- a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- d) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine il bando dovrà prevedere una apposita dichiarazione da parte di ciascun socio/amministratore contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione a titolo di SAL e saldo.

3.4 Intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto fino al 100% del costo totale ammesso a finanziamento.

I contributi di cui al presente bando sono destinati all'assolvimento di attività di interesse pubblico per lo svolgimento di attività culturali non a scopo di lucro come confermato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, segnalazione rif n. S3809, seduta del 20.12.2019)

3.5 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro e/o l'inserimento nel documento della seguente dicitura:

"Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito

- **del cofinanziamento regionale per le attività di promozione e di valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale toscano**
- **per Euro**"

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Ai sensi della L.R. 28/2008 e ss.mm.ii., il soggetto gestore del presente bando è Sviluppo Toscana S.p.A.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previa registrazione al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

Per accedere alla compilazione della domanda di aiuto, l'utente deve accedere, tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID), al sistema di Accesso Unico all'indirizzo: <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it>

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.a. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente¹⁸ da parte del legale rappresentante del soggetto destinatario/beneficiario rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del presente Bando e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, nonché comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti online e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti destinatari/beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/spftware-verifica>).

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, a partire dalle ore **9:00 del 6 aprile 2021** e fino alle ore **14:00 del 30 aprile 2021**, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

¹⁸ A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito del soggetto gestore (<https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it>) e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla “presentazione” della domanda online, ossia all'invio telematico della stessa secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dal sistema informativo.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it> nella sezione dedicata al bando in oggetto ovvero resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.a, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

L'indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando è il seguente: artigianato@sviluppo.toscana.it;

4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

1. Dichiarazioni a corredo della domanda rilasciate ai sensi del DPR 445/200:

- A. dichiarazione criteri capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale; *[Obbligatoria]*
- B. dichiarazione di intestazione fiduciaria; *[Obbligatoria]*
- C. dichiarazione di cumulo; *[Obbligatoria]*
- D. dichiarazione precedenti penali, illeciti amm.vi e capacità a contrarre; *[Obbligatoria]*
- E. dichiarazione carichi pendenti¹⁹; *[Obbligatoria]*
- F. dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi/interdittivi; *[Obbligatoria]*
- G. dichiarazione dimensione aziendale; *[Obbligatoria]*
- H. dichiarazione antimafia;
 - H.1 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA ; *[Obbligatoria da allegare in upload]*;
 - H.2 Dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi [*INFORMAZIONE ANTIMAFIA nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi l 61/2017 e ss.mm.ii e delle disposizione di cui all'art. 78, comma 3-quinquies della Legge 24 aprile 2020, n. 27 da allegare in upload*] ;

2. Documentazione a corredo della domanda

A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2, la seguente documentazione:

- I. Scheda progetto e piano finanziario; *[Obbligatoria]*
- J. Copia dello statuto e atto costitutivo; *[da allegare in upload]*

¹⁹ Ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)

- K. Curricula del personale assegnato al progetto; *[da allegare in upload ai fini della valutazione]*
- L. Nel caso di RTI/ATI, ATS, RETE-CONTRATTO già costituita dovrà essere trasmessa COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO della stessa (sul contenuto dell'atto costitutivo consultare il precedente paragrafo 2.4 *[da allegare in upload se ricorre]*)
- M. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA; *[Obbligatoria]*
- 1) Per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: la documentazione sarà acquisito d'ufficio;
 - 2) per i beneficiari non obbligati alla redazione del bilancio: copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda;
 - 3) per i beneficiari che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: la situazione economica e patrimoniale di periodo.
Nei casi 2) e 3) di cui sopra, in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione-economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione le dichiarazioni mancanti (da allegare in upload)

Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana

La Regione Toscana si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura di tipo valutativo. L'attività istruttoria è svolta dal Settore Turismo, Commercio e Servizi della Direzione Attività Produttive di Regione Toscana avvalendosi di Sviluppo Toscana quale società gestore.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).
In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.5).
- **valutazione** (v. paragrafo 5.5).
I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata saranno valutati in base ai criteri di selezione;
- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.6).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire **le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.**

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del Bando;
- la sussistenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 3) del paragrafo 2.2 del Bando;
- la sussistenza, **alla data di presentazione della domanda**, dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), e, 4), del paragrafo 2.2.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni²⁰.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio **immediatamente verificabili:**

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno del paragrafo 4.3 del Bando;
- l'assenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 3) di cui al paragrafo 2.2 del Bando;

²⁰Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), e 4) di cui al paragrafo 2.2 del Bando;

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione/valutazione.

5.5 Criteri di selezione/valutazione

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione definiti con delibera di Giunta regionale n. 185 dell'8 marzo 2021 sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014.

<u>CRITERIO</u>	<u>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</u>	<u>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</u>
Requisiti di capacità tecnico-professionale e organizzativa	Avere svolto negli ultimi 3 anni, alla data di presentazione della domanda, attività di promozione e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale toscano	10
Qualità progettuale	Chiarezza nella descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi per lo svolgimento di attività culturali non a scopo di lucro per l'assolvimento di attività di interesse pubblico	30
	Competenza e esperienza, del personale assegnato al progetto, attinenti allo specifico settore, da comprovare con i CV relativi	5
Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	Capacità di individuare le dinamiche e le caratteristiche del settore, intercettare le esigenze delle imprese e proporre iniziative promozionali in coerenza con la finalità dell'avviso	35
Qualità metodologica e delle procedure di attuazione dell'intervento	Capacità di coinvolgimento delle imprese artigiane del settore artigianato artistico e tradizionale	10
	Capacità di coinvolgimento dei territori e Istituzioni locali	5
Integrazione con la politica economica della Regione	Grado di coerenza del progetto rispetto agli obiettivi, le strategie e le linee di intervento territoriali e settoriali individuate anche nell'ambito dei progetti integrati territoriali	5
TOTALE		100

Il punteggio massimo assegnabile è di 100 punti.

I progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo di 80 punti, sui 100 disponibili, non saranno considerati ammissibili.

5.6 Formazione della graduatoria

L'attività istruttoria (ammissibilità e valutazione dei progetti) si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande sulla base dei punteggi attribuiti con le modalità di cui al paragrafo 5.5.

Ai sensi della l.r. n. 71/2017²¹, la graduatoria è pubblicata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I progetti ammissibili otterranno un contributo secondo la fascia di punteggio ottenuto:

- le proposte che otterranno un punteggio tra 80 e 87 punti otterranno un contributo per un massimo del 100% del valore delle spese ammissibili e comunque non superiore a € 200.000,00;
- le proposte che otterranno un punteggio tra 88 e 95 punti otterranno un contributo per un massimo del 100% del valore delle spese ammissibili e comunque non superiore a € 300.000,00;
- le proposte che otterranno un punteggio tra 96 e 100 punti otterranno un contributo per un massimo del 100% del valore delle spese ammissibili e comunque non superiore a € 500.000,00;

I progetti saranno ammessi sulla base del miglior punteggio assegnato.

La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata da una commissione tecnica nominata con successivo Decreto direttoriale e potrà prevedere la possibilità di avvalersi di esperti del settore

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base al possesso del rating di legalità ai sensi del decreto MEF-MISE del 20/02/2014 n.57, e in caso di ulteriore parità, alla data e ora di presentazione della domanda;

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse:

A) Le domande **ammesse** sono distinte in:

1. ammesse e finanziate;
2. ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

B) Le domande **non ammesse** al finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2 e dell'istruttoria di valutazione di cui al paragrafo 5.5
2. domande non ammesse a seguito di rinuncia - il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

La Regione Toscana, tramite il soggetto gestore, nei 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria - tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) provvede all'invio di apposita comunicazione a tutti i richiedenti (ammessi e non ammessi) contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata

In caso di non ammissione, l'Amministrazione tramite il soggetto gestore provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Nei bandi che prevedono la formazione di una graduatoria, costituisce a tutti gli effetti **atto di concessione** il provvedimento di approvazione della graduatoria e di scorrimento della stessa, adottato dall'Amministrazione (o dal soggetto gestore se autorizzato).

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

²¹ Art.16, L.R. n. 71/2017

Le domande pervenute ma non finanziabili per esaurimento risorse andranno a costituire un elenco di domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione regionale, effettua i controlli su un campione dell'80%, ai sensi della DGR n. 868 DEL 13/07/2020, a pena di decadenza, in relazione ai requisiti autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla **data di presentazione della domanda**.

In particolare, le verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (80%) verranno effettuate, in relazione al possesso alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui punti 5),6),7), 8), 9),10),11), 12),13) 14),15),16),17),18),19),20) e 21) del paragrafo 2.2 del bando;

Le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere per il **controllo del requisito di dimensione d'impresa** sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html. oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.)secondo la normativa vigente²², purché asseverate da un revisore legale.

5.8 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare la rinuncia al contributo **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione**. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C alla Regione Toscana e a Sviluppo Toscana S.p.A. in qualità di soggetto gestore. In questo caso l'amministrazione regionale adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione²³ come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta **la decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca**.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. realizzare il progetto ammesso secondo quanto previsto dagli atti di ammissione e relative eventuali successive modifiche;

²² Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014

²³ Art. 24, L.R. n. 71/2017

2. realizzare le attività previste dal progetto nel periodo compreso tra 01/01/2021 e il 31/12/2021;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto ed inviare relativa documentazione a Sviluppo Toscana S.p.a. in conformità con quanto stabilito al paragrafo 8.1;
4. fornire la relazione tecnica conclusiva;
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 8 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
6. comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto e (ove ricorre) richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando;
7. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
8. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili
9. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento. Per le attività di comunicazione e pubblicità da realizzare successivamente alla data comunicazione di ammissione della domanda presentata, il soggetto beneficiario è tenuto a citare l'assegnazione del contributo di Regione Toscana nelle comunicazioni inerenti la manifestazione e a inserire negli strumenti di comunicazione il logo della Regione Toscana (tutelato ai sensi di legge) oppure in alternativa la dizione "con il contributo di Regione Toscana". Il logo potrà essere richiesto al competente Settore della Direzione generale della Giunta incaricato della sua concessione e tutela scrivendo a marchio@regione.toscana.it e per conoscenza a valeria.falleroni@regione.toscana.it. Pertanto negli strumenti di comunicazione o altro sui quali verrà apposto il logo della Regione Toscana dovranno essere inviati per approvazione all'indirizzo marchio@regione.toscana.it e a valeria.falleroni@regione.toscana.it;
10. rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare altre agevolazioni per lo stesso costo ammesso;
11. in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione, rispettare l'obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione o, in alternativa, di restituire la somma anticipata maggiorata dagli interessi con le modalità di cui al paragrafo 8.4;
12. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1.CCIAA, 2.sede, 3.durc, 4.procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti), 6.D.Lgs. n.231/2001, 7.casellario giudiziale, 12.caporalato, 13.antimafia, 15.capacità economico-finanziaria 19.impresa attiva;
13. mantenere anche per 8 anni successivi all'erogazione a saldo i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:
 - a) la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività;
 - b) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Modifiche dei progetti

A) Varianti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro;
- la ripartizione per attività;
- il piano finanziario.

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Il beneficiario può apportare variazioni alle singole voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 20% senza richiesta di preventiva autorizzazione e comunque a condizione che si tratti di spese ammissibili ai sensi del bando.

Le altre modifiche al piano finanziario (oltre il 20% e nella misura massima del 50%) devono essere presentate in forma di istanza online, prima della rendicontazione finale del progetto, mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. Ulteriori indicazioni in merito alle modalità e alle condizioni sono disciplinate nelle apposite linee guida e FAQ pubblicate sulla pagina web dedicata alla linea d'intervento sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 3.3, in relazione alle singole voci di spesa.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando.

In caso di costituzione di RTI/ATS/Rete-Contratto, rispetto al piano finanziario approvato sono consentite, in chiusura di progetto, variazioni dei costi totali di competenza di ciascun partner nella misura massima del 20%, motivando opportunamente la modifica delle attività di competenza di ciascuno.

B) Variazioni della composizione del partenariato

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario di cui al successivo paragrafo 7.2. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle dinamiche societarie.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività

tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite dal soggetto oggetto di revoca. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli altri soggetti per la restituzione delle somme eventualmente percepite dal soggetto oggetto di revoca.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- ✓ devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;
- ✓ devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana e secondo le modalità impartite nel caso specifico.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'RTI

7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento

Per periodo di mantenimento si intende:

- n. 8 anni dalla concessione, per le misure concernenti la liquidità.

1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite – previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi (per operazioni che comportano investimenti) il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.71 Reg.1303/2013.

In caso d'inadempienza non potrà essere disposta la revoca del contributo ma bensì dovrà essere prevista nel bando una sanzione commisurata al contributo pubblico concesso e alla irregolarità commessa (secondo i parametri di cui al Reg.1303/2013). Per i casi di finanziamento agevolato e garanzie si ha **modificazione soggettiva nel lato passivo del rapporto debitorio** ogni volta che viene a mutare il soggetto obbligato verso l'amministrazione regionale (debitore). In questo caso il nuovo soggetto si impegna al rispetto del piano di rientro.

7.3 Procedura di modifica del beneficiario

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata all'Amministrazione regionale (o al soggetto gestore laddove previsto) **entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica**. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato. Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa. In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali). L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società

preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013²⁴.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione. La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013.²⁵

8. RENDICONTAZIONE, CONTROLLI ED EROGAZIONE

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Sviluppo Toscana S.p.A verifica la regolare rendicontazione amministrativo-contabile.

Ai sensi della L.R. n. 71/201726 e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

I modelli di relazione ed attestazione saranno approvati dal Responsabile del Bando e messe a disposizione sul sito <http://www.sviluppo.toscana.it/>, sezione "Rendicontazioni".

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione, in misura pari al 10%.

La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari sul sistema informativo di Sviluppo Toscana SpA **entro il 28 gennaio 2022**

La domanda di erogazione del contributo deve essere presentata, sul sito di Sviluppo Toscana, unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- **relazione tecnica conclusiva** elaborata in base allo schema che verrà fornito dalla Regione Toscana;
- **fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio**
L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto

24 Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi"

25 Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

26Art. 14, comma 2, L.R. n.71/2017

(indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono devono essere indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Lo specifico regime fiscale in cui opera il soggetto beneficiario dovrà essere attestato in sede di rendicontazione tramite specifica dichiarazione.

Fatto salvo quanto disciplinato da specifica normativa per le fatturazioni elettroniche si ricorda che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati devono essere in copia conforme all'originale e che sugli stessi dovrà essere apposto un timbro o inserita nel documento la seguente dicitura: "*Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito dei progetti di promozione e di valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale toscano per Euro*"

Nel caso di fatture elettroniche tale dicitura dovrà essere inserita, di norma, nel corpo della fattura ovvero nel campo note della stessa all'atto di emissione.

- **documentazione relativa al pagamento**, vale a dire ricevuta contabile del bonifico con l'indicazione, nella causale, degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007), unitamente a copia dell'estratto conto bancario ufficiale (non sono accettate "liste movimenti" o simili) che attestino l'avvenuto esborso finanziario in via definitiva e dimostri il sottostante movimento economico. Non sono ammissibili i pagamenti effettuati tramite assegno bancario o circolare. Sono ammessi i pagamenti effettuati con carta di credito intestata al soggetto beneficiario, documentati con estratto conto della carta di credito e relativo estratto conto bancario ufficiale da cui risulti l'addebito periodico dell'utilizzo della carta di credito, in tal caso, ai fini del rispetto dei termini massimi di attuazione del progetto di cui al precedente paragrafo 3.3, fa fede la data di addebito del saldo della carta di credito sul conto corrente bancario di riferimento. Non sono, altresì, ammesse spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di cui non sia dimostrata la tracciabilità, né pagamenti attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore. Nel caso di eventuali costi riferiti a prestazioni professionali soggette a ritenuta di acconto, dovrà essere esibita anche la documentazione (quietanza F24) attestante l'avvenuto versamento all'Erario della ritenuta.
- **copia della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa** (contratto di servizi, lettera di incarico, preventivi sottoscritti per accettazione e simili che statuiscono anticipatamente il costo della prestazione/servizio/acquisto effettuati ai fini della realizzazione del progetto).

Saranno ammesse le spese effettivamente sostenute dal 01/01/2021 e fino alla data di conclusione del progetto e comunque entro il 31/12/2021.

Per essere ritenute ammissibili tutte le spese devono risultare collegate direttamente al progetto rendicontato e ad esso direttamente imputabili, come desumibile chiaramente dalla documentazione di spesa, dai relativi impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico e simili) e dalla relazione finale di progetto. Le spese per le quali è concesso l'aiuto devono essere sostenute all'interno del periodo temporale previsto dal bando.

Affinché le spese possano essere riconosciute devono essere intestate al beneficiario e totalmente pagate dallo stesso, pertanto supportate da relativa quietanza che dimostri inequivocabilmente l'avvenuto pagamento. Titoli di spesa quietanzati soltanto in parte non saranno ammessi a contributo. Non sono ammessi pagamenti in contanti, né titoli di spesa pagati mediante forme di compensazione.

In caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese senza personalità giuridica (RTI/Rete Contratto) le spese dovranno essere sostenute da ogni singola impresa partner che dovrà stipulare singolarmente i contratti e le obbligazioni con i rispettivi fornitori.

Si precisa che l'importo dell'investimento minimo attivabile, costituendo un requisito di ammissibilità al Bando, dovrà essere rispettato anche a consuntivo con riferimento alla spesa ammessa a saldo a seguito della verifica della rendicontazione finale di spesa. Nel caso di raggruppamenti si farà riferimento ai singoli importi ammessi a consuntivo per ciascuna impresa

Alla rendicontazione di spesa dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni obbligatorie, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, i cui modelli saranno resi disponibili nella sezione "rendicontazione" del sito di Sviluppo Toscana S.p.A.:

- Attestazione relativa all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.) relativa all'assenza di carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato")
- Dichiarazione parenti e affini

8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione

La rimodulazione o riduzione del progetto e della relativa agevolazione contributo, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.

8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene su istanza del beneficiario, secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando.

La domanda di erogazione può essere a titolo di anticipo, per stato avanzamento lavori (S.A.L.) o di saldo.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria, da redigersi secondo apposito schema allegato al presente bando.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese (ATS, ATI, Rete-Contratto), i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte, in base ad autonomi procedimenti di erogazione (fatta eccezione per il saldo finale nel caso in cui debba essere valutato il rispetto di vincoli a livello di progetto complessivo). In caso di aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione Toscana la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a saldo/stato avanzamento lavori) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 12), 13) e 19) di cui al paragrafo 2.2.

Con riferimento al requisito 12) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 71/2017 "Semplificazione delle rendicontazioni delle imprese" al fine di accelerare i procedimenti di erogazione in favore di soggetti beneficiari, pubblici e privati, per agevolazioni a valere sui fondi europei, statali e regionali, è consentito ricorrere a procedura

semplificata attraverso la presentazione di istanza sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, o procuratore o delegato, unitamente ad apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. "Testo A") sulla ammissibilità della spesa sostenuta. Previa rendicontazione della spesa, è consentita la liquidazione del contributo a titolo di avanzamento lavori fino al raggiungimento del settanta per cento di quanto richiesto, rinviando ad una fase successiva gli ulteriori controlli documentali previsti, che saranno effettuati nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti e comunque entro l'erogazione del saldo. Specifiche linee guida operative saranno rese disponibili sul sito di Sviluppo Toscana S.p.a.;

8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria²⁷

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 50% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria²⁸.

Tale garanzia deve coprire:

- ✓ capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- ✓ un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica²⁹.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante. La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale (v. allegato) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana oppure all'organismo intermedio della Regione (Agenzie Regionali, ecc.) che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.

Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di

²⁷ Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

²⁸ Art. 8, L.R. n. 71/2017

²⁹ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- c) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- d) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- e) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- f) Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- g) Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- h) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- i) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

8.5 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nella relazione conclusiva allegata alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

La relazione tecnica conclusiva deve essere elaborata conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A

8.6 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, Sviluppo Toscana S.p.A. procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, **a pena di revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto

degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dall'accordo integrativo (ove ricorre) e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg . Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg. ³⁰dal ricevimento.

9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- ✓ mancata realizzazione del progetto;
- ✓ indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accerta con provvedimento giudiziale;
- ✓ la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
- ✓ mancato rispetto dell'obbligo di mantenere la documentazione comprovante l'attività;
- ✓ mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana;
- ✓ adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- ✓ rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- ✓ mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- ✓ esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.7;
- ✓ rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R n. 445/2000, atte ad ottenere il contributo altrimenti non spettante, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigente in materia

Nel caso di partenariati la revoca totale dell'agevolazione al capofila comporta la revoca totale dell'agevolazione a tutti i componenti del partenariato.

9.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui al paragrafo 9.1 Regione Toscana procede con l'atto di revoca totale, parziale, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate.

Sviluppo Toscana S.p.A., in qualità di ente gestore, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed

assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare a Regione Toscana e a Sviluppo Toscana S.p.A., scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici di Sviluppo Toscana S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di revoca, esaminate le risultanze istruttorie, Sviluppo Toscana S.p.A., qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero bonario delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.)

In caso di revoca del beneficio gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Il suddetto provvedimento di revoca sarà trasmesso ai destinatari tramite PEC.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione³¹ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale³².

1. Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in partenariato, l'importo del rimborso forfettario dei costi. è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;
2. Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), o di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), o di un Consorzio, o di una Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfettario dei costi costituisce obbligazione solidale tra i partners e di conseguenza:
 - a) i soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo di cui al precedente punto 1.;
 - b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana possa richiedere l'intero importo di cui al precedente punto 1. ad uno qualsiasi dei soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto.

9.4 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede

31 Art. 24, L.R. n. 71/2017

32 Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email:dpoll@regione.toscana.it/ [<mailto:rpd@regione.toscana.it>](mailto:rpd@regione.toscana.it)).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Turismo, Commercio e Servizi) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

1. Soggetto Gestore Sviluppo Toscana SpA nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze. – viale G. Matteotti, 60- 50132 Firenze

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al

loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it <<mailto:rpd@regione.toscana.it>>/).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

10.2. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Turismo, Commercio e Servizi della Direzione Attività Produttive Dott. Francesco Tapinassi.

Il diritto di accesso³³ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Settore Turismo, Commercio e Servizi della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02-10-2017.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: artigianato@sviluppo.toscana.it.

10.3. Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della selezione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti ecc) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

³³ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

NAZIONALE

- ✓ REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”
- ✓ DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”
- ✓ LEGGE 19-03-1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”
- ✓ LEGGE 07-08-1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 “Attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria”
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 “Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria”
- ✓ LEGGE 27-12-1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- ✓ D.LGS. 31-03-1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”
- ✓ D.LGS. 10-03-2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”
- ✓ D.P.R. 28-12-2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
- ✓ D.LGS. 08-06-2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
- ✓ D.P.R. 14-11-2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”
- ✓ D.LGS. 10-02-2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”
- ✓ D.LGS. 07-03-2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”
- ✓ D.M. MIUR 06-12-2005 “Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa”
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”
- ✓ D.LGS. 09-04-2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Infortuni sul Lavoro)
- ✓ D.LGS. 27-01-2010, n. 39 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”
- ✓ D. LGS. 06-09-2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”

- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183”
- ✓ D.L. 24-01-2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- ✓ D.L. 07-05-2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94”
- ✓ LEGGE 06-11-2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- ✓ DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Regolamento di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 “Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti”
- ✓ D. LGS. 14-04-2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- ✓ Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 “Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”
- ✓ D.M. 14-01-2014 “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”
- ✓ DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”
- ✓ D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”
- ✓ D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- ✓ L. n. 208 del 28-12-2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”
- ✓ D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
- ✓ D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
- ✓ DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO -“Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.
- ✓ D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

REGIONE TOSCANA

- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”
- ✓ L.R. 26-01-2004, n. 1 del “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”
- ✓ L.R. 13-07-2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

- ✓ L.R. 23-07-2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”
- ✓ L.R. 05-10-2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza”
- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 “Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000”
- ✓ DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 “Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013”
- ✓ DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 “Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013”
- ✓ DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 “Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies”
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”
- ✓ DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 “Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000”
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 “Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009”
- ✓ L.R. 07-01-2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 “Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 “L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990”
- ✓ L.R. 05-06-2017, n. 26 “Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014”
- ✓ DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 “L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00”
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 “Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011”
- ✓ L.R. 12-12-2017, n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”
- ✓ L.R. 22-10-2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane”
- ✓ Delibera 868 del 13 luglio 2020” Indirizzi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di sovvenzioni alle imprese;
- ✓ Delibera n. 185 dell'8 marzo 2021 “Approvazione dei criteri per la manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di promozione e di valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale toscano.